Servizio Infrastrutture di Trasporto Speciali

LETTERA DI INVITO- DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 76 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, mediante la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di n. 35 tram bidirezionali.

CUP B60I26000000005

Indice generale

PREMESSE 3
1. PIATTAFORMA....4
1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD) 4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE....4
1.3 IDENTIFICAZIONE 5
2.1 DOCUMENTI DI GARA 5
2.2 CHIARIMENTI 5
2.3 COMUNICAZIONI 6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 6
3.1 Durata 8
3.2. Revisione prezzi 8
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA....8
5.1 Self cleaning 9
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 10
6.1 Requisiti di idoneità professionale, ex art. 100, comma 1, lett. a), del Codice 11
6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria, ex art. 100 comma 1 lett. b) del Codice....11
6.3 Requisiti di capacità tecnico-professionali, ex art. 100, comma 1, lett. c), del Codice da valutare 11
7. AVVALIMENTO 13
8. SUBAPPALTO 14
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.... 14
10. GARANZIA PROVVISORIA 16
11. CONTRIBUTO ANAC.... 18
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.... 20
14. BUSTA A – CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 21
14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura 21
14.3 Documento di Gara Unico Europeo....22
14.4 Attestazione dell'avvenuto versamento del contributo all'ANAC....23
14.8 Documentazione ulteriore per i soggetti associati....24
15. OFFERTA ECONOMICA 26
18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.... 26
19. APERTURA DELLA BUSTA OFFERTA ECONOMICA 27
21.1 SPESE CONTRATTUALI.... 28
22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 29
23. NORMATIVA COMPLEMENTARE:.... 29
29
23.1 Codice di Comportamento....29
23.2 Protocollo di Legalità 29
24. ACCESSO AGLI ATTI 34
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 34
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 34

PREMESSE

La presente lettera di invito costituisce parte integrante e sostanziale della procedura di cui in oggetto e contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura indetta.

Con determinazione dirigenziale 1064I n. 3 del 26/10/2026, Amministrazione ha deciso di affidare la fornitura di nr. 35 tram bidirezionali.

Ai sensi dell'art. 57, comma 2, d.lgs. 36/2023, la presente fornitura di tram non rientra nella categoria dei v**eicoli per cui il MASE ha adottato un decreto CAM.**

La presente procedura è indetta ai sensi dell'art. 76, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche "Codice"), con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023;
Il ricorso a tale procedura è motivata in quanto:

- le prestazioni oggetto dell'affidamento presentano caratteristiche tecniche e organizzative tali da poter essere garantite esclusivamente dall'operatore economico individuato, in ragione della peculiare configurazione del servizio già in esercizio, delle specifiche competenze richieste e dell'inscindibile integrazione con i sistemi, le infrastrutture e le procedure operative attualmente utilizzate dall'Ente;
- l'operatore economico individuato è, inoltre, il soggetto che attualmente gestisce il servizio in forza del precedente accordo quadro, rispetto al quale sussiste una stretta continuità tecnica e organizzativa. L'avvicendamento di un diverso operatore, oltre a richiedere una complessa fase di trasferimento di know-how e di riallineamento operativo, esporrebbe l'Amministrazione a concreti rischi di interruzione o riduzione dei livelli prestazionali, incompatibili con le esigenze di continuità del servizio e con gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti;
- il ricorso ad un diverso operatore determinerebbe rilevanti criticità sotto il profilo tecnico e funzionale, con possibili ripercussioni sulla continuità del servizio pubblico e sull'efficacia delle attività istituzionali, in quanto richiederebbe la sostituzione o la profonda modifica di asset organizzativi, strumenti operativi, banche dati, procedure informatizzate e modalità gestionali ormai consolidate.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo: *https://acquistitelematici.comune.napoli.it*, ove sono disponibili manuali ed istruzioni.
A tal fine, l'operatore economico interessato dovrà, qualora non vi abbia già provveduto, procedere alla registrazione on line sul sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alla procedura di gara presente sulla piattaforma telematica.

La procedura di selezione si concluderà, ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, articolo 17, comma 3, nel tempo massimo previsto dall'allegato 1.3 al codice dei contratti pubblici in tema di "termini delle procedure di appalto e concessione".

Il luogo di svolgimento del servizio è Napoli.

Codice NUTS dell'amministrazione aggiudicatrice: ITF33.

CPV 34622100-4 Carrozze tranviarie per passeggeri

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è individuato nell'Ing. Fiorenzo De Cicco, - Dirigente del Servizio Infrastrutture di trasporto speciali, tel. 081/7956825, pec: infrastrutture.special@pec.comune.napoli.it.

1. PIATTAFORMA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

a) L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

b) La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

c) −difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

d) −utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

e) In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

f) La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

g) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

h) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del D.Lgs. n. 82/2005, o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

i) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

j) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
   - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 82/05);
   - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
   - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
     I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
     II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;

III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.
L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità agli standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate direttamente dal Portale appalti nella sezione "Assistenza operatori economici".

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale – Parte Generale;
- Capitolato Speciale – Parte Speciale;
- Relazione tecnico-illustrativa;
- Clausola sociale;
- Schema di accordo quadro;
- Schema domanda di partecipazione;
- DUVRI;
- il Patto di Integrità, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 522 del 21 dicembre 2023, recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma digitale "Appalti&Contratti" (https://acquistitelematici.comune.napoli.it, con collegamento diretto sul sito istituzionale dell'Ente (https://www.comune.napoli.it nella sezione Avvisi, Bandi e inviti), dove è possibile consultare i dettagli delle gare pubblicate e scaricare la relativa documentazione di gara.

2.2 CHIARIMENTI

I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma telematica **entro e non oltre otto giorni** lavorativi antecedenti il termine per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD.
Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatore economico sono e seguiti in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater, del D.Lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6 bis,6 ter, 6 quater del D.Lgs. n. 82/2005.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di rete o consorzio ordinario, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento della fornitura **di n. 35 tram bidirezionali** e sottoassiemi di scorta ed include la progettazione della fornitura, la consegna ed il collaudo che garantiscono la messa in servizio a regola d'arte della stessa.

I rotabili bidirezionali dovranno avere sagoma, dimensioni e geometrie compatibili con i vincoli immodificabili imposti dall'infrastruttura tranviaria esistente, nonché dalle caratteristiche fisiche, tecniche ed impiantistiche della rete, del tracciato e del Deposito che sarà comunicato dalla Stazione Appaltante, richiamate nella Premessa del Capitolato Speciale – Parte Tecnica.

Per l'esecuzione integrale dell'Accordo Quadro è prevista la fornitura di n. 35 tram per un costo a vettura pari a euro 3.224.463,00, oltre IVA e somme a disposizione, per un complessivo di € 112.856.205,00 oltre IVA ed oneri della sicurezza pari ad € 59.500,00, con la l'obbligo del **DUVRI ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/08.**

L'intervento è finanziato a valere sulle risorse del PR Campania FESR 2021-2027, nonché su altre fonti di finanziamento statali e comunitarie che saranno reperite nel termine di validità dell'A.Q.

La fornitura prevista nell'Accordo Quadro comprende:

- il trasporto di ciascun veicolo dagli stabilimenti dell'Appaltatore ai siti ANM, come dettagliato all'Art. A del Capitolato Speciale - Parte Tecnica;
- le prove di serie per l'autorizzazione alla messa in servizio dei tram, come dettagliato all'Art. B del Capitolato Speciale - Parte Tecnica;
- il monitoraggio degli indici RAM, così come definiti all'Art. D del Capitolato Speciale - Parte Tecnica;
- l'eventuale aggiornamento della documentazione a corredo.

Costituiscono parte integrante della fornitura:

A. la progettazione completa del veicolo e dei suoi sottoassiemi, come dettagliato all'Art. A del Capitolato Speciale - Parte Tecnica;
B. tutto quanto necessario per consentire il regolare utilizzo del veicolo in servizio passeggeri sulla rete tranviaria della città di Napoli, anche ai fini dell'ottenimento da parte dell'Autorità competente delle relative autorizzazioni e/o nulla osta, così come dettagliato agli Artt. A e B del Capitolato Speciale - Parte Tecnica;
C. la formazione del personale di guida della società di gestione ANM, a partire dalla consegna del primo tram, in lingua italiana e presso i siti indicati, come dettagliato all'Art. A del Capitolato Speciale - Parte Tecnica;

D. la formazione del personale di manutenzione, sia preventiva che correttiva, in lingua italiana, presso i siti indicati da ANM, a partire dalla consegna a ANM del primo tram, come dettagliato all'Art. A del Capitolato Speciale - Parte Tecnica;
E. il supporto alla manutenzione preventiva e correttiva dei veicoli, compresa la consegna a ANM di tutti gli strumenti, *hardware* e *software* specifici per i rotabili in questione, come dettagliato all'Art. E del Capitolato Speciale - Parte Tecnica;
F. la consegna della documentazione tecnica, in lingua italiana, come elencata all'Art. A del Capitolato Speciale - Parte Tecnica, con la precisazione che per tutta la durata della fornitura, la proprietà intellettuale ed industriale del progetto resta all'Appaltatore;
G. la fornitura delle attrezzature di manutenzione e di movimentazione. L'Appaltatore deve consegnare le attrezzature specifiche esclusivamente in suo possesso, complete e munite delle specifiche tecniche e dei relativi disegni costruttivi, oltre ai *software* necessari alla diagnostica, come successivamente descritto, nonché le specifiche tecniche per l'acquisizione di attrezzature speciali approvvigionabili sul mercato, come dettagliato all'Art. E del Capitolato Speciale - Parte Tecnica;
H. il materiale e le specifiche tecniche di quanto necessario al recupero in sicurezza del veicolo a seguito di svio e deragliamento, come dettagliato all'Art. E del Capitolato Speciale - Parte Tecnica;
I. la fornitura dei sottoassiemi di scorta (l'art. 15 del Capitolato Speciale - Parte generale precisa l'elenco dei materiali di scorta, compresi nella fornitura, che l'Appaltatore dovrà consegnare; all'operatore economico è richiesto solo di allegare all'offerta economica il proprio listino prezzi di tutti i sottoinsiemi della fornitura, inclusi i ricambi);
J. tutto il *software* di base e applicativo/*drivers/firmware* e relative le licenze d'uso previste nella fornitura per rendere la stessa in opera a regola d'arte.

La presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in considerazione del fatto che l'appalto costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva). Trattasi di prestazioni non suddivisibili, che non possono essere scorporate in prestazioni principali e secondarie.

L'importo complessivo dell'appalto rappresenta, quindi, la sommatoria dei singoli contratti applicativi che potranno essere stipulati in virtù dell'Accordo Quadro e costituisce l'importo massimo spendibile nel periodo di durata dell'accordo quadro da parte dell'Ente.
Il ribasso offerto dal concorrente non incide sul valore dell' Accordo Quadro da stipulare che resterà invariato.
Non sussistono rischi di interferenza per i quali sia necessario redigere il DUVRI.

I costi della manodopera sono pari a € 1.700,00 per ogni tram.
Il valore di € 1.700,00 per tram rappresenta la stima del costo del lavoro riferito alle attività che l'Appaltatore svolge sul territorio nazionale nell'ambito della fornitura – trasporto e movimentazione presso i siti ANM, prove di serie e di accettazione, attività di messa in servizio, formazione del personale di guida e di manutenzione – e non all'intero ciclo produttivo del veicolo, che si svolge in massima parte presso gli stabilimenti esteri dell'operatore economico.
La stima è costruita applicando il numero di ore-uomo stimate per tali attività a ciascun veicolo, moltiplicato per il costo orario medio del lavoro previsto dalle tabelle ministeriali vigenti (decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) per il CCNL applicabile (Metalmeccanica Industria, codice CNEL I022), al livello retributivo compatibile con le mansioni di installazione, collaudo e formazione.
L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del suddetto CCNL (codice CNEL I022), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
In sede di offerta quantitativa l'operatore economico dovrà indicare i costi della manodopera e sono, in ogni caso, rispettosi del livello di retribuzione tabellare minima previsto dal CCNL di riferimento.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.
L'appalto è finanziato da fonti nazionali e regionali.

3.1 Durata

La durata dell'Accordo Quadro è di tre anni ex art. 76, comma 4, let. b, D. Lgs. 36/2023 decorrenti dalla sua sottoscrizione ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del Codice.
Nel periodo di validità dell'Accordo Quadro la Stazione Appaltante ha la facoltà di sottoscrivere il primo ed ulteriori contratti applicativi nei limiti di cui all'Accordo Quadro.
L'Accordo Quadro si intende comunque concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati complessivamente sottoscritti contratti attuativi e/o atti aggiuntivi ai contratti attuativi tali da esaurire il relativo importo massimo.
L'Accordo Quadro si esaurirà in ogni caso decorsi tre anni dalla sua sottoscrizione, ancorché non siano state impiegate integralmente le somme previste.
.

3.2. Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 209/2024, e dei relativi allegati al Codice.
Ai fini del calcolo della variazione, si utilizzano: gli indici ISTAT per l'intera collettività (NIC) o i prezzi alla produzione ATECO specifici per il settore di riferimento (es. produzione di materiale rotabile).La ponderazione degli indicatori utilizzati è effettuata in proporzione all'incidenza del costo della manodopera e
degli altri fattori produttivi sul prezzo unitario.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

È invitato a partecipare alla presente procedura negoziata esclusivamente la società BOZANKAYA RAYLI SİSTEMLER ANONİM ŞİRKETİ, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera di invito e in conformità alle prescrizioni normative.
Al soggetto invitato, se costituito in forma associata, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d), del Codice, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.
Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate

tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 69 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Il concorrente deve essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25 del Codice.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.
Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
Costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art, 83 bis del D.Lgs. n. 159/2011 anche la mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità e nel Patto di Integrità di cui, rispettivamente, ai seguenti artt. 25.2 e 25.3, nonché il mancato rispetto degli stessi.
Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle competenti autorità nel rispetto della normativa di settore vigente a loro applicabile.
Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.
Qualora la legislazione dello Stato estero non preveda un obbligo formale o uno strumento analogo al rapporto periodico italiano, l'operatore economico deve produrre:
- una documentazione idonea equivalente redatta secondo le leggi e le disposizioni del proprio Stato di appartenenza, che attesti la situazione dell'occupazione maschile e femminile e il rispetto delle tutele contro le discriminazioni sul lavoro o una dichiarazione sostitutiva / dichiarazione formale in cui attesti:
- di essere un operatore economico straniero non residente;
- che l'ordinamento giuridico del proprio Paese non impone la redazione di un simile rapporto periodico sulla parità di genere.
- L'impegno a rispettare, nella gestione del personale impiegato per l'appalto, i principi fondamentali di non discriminazione e di parità tra uomo e donna.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Il concorrente deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).
L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale, ex art. 100, comma 1, lett. a), del Codice

Il concorrente deve, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale attinente all'oggetto della gara

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

In caso di raggruppamento/consorzio/GEIE/aggregazione di rete, il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalla/e consorziata/e esecutrici.

Ai fini della comprova del requisito, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria, ex art. 100 comma 1 lett. b) del Codice

Il concorrente deve essere in possesso del seguente requisito di capacità economico– finanziaria, pena l'esclusione dalla gara:

- ☐ fatturato globale complessivo, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni, antecedenti la data di trasmissione della presente lettera di invito pari a € 150.000.000,00, al netto di IVA

Il suddetto fatturato è richiesto al fine di assicurare la solidità economico-finanziaria dell'operatore economico affidatario del progetto.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al presente punto deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

6.3 Requisiti di capacità tecnico-professionali, ex art. 100, comma 1, lett. c), del Codice da valutare

Il concorrente deve essere in possesso del seguente requisito di capacità tecnico-professionale:

Il concorrente deve aver eseguito con esito positivo, nel decennio antecedente la data di trasmissione della lettera di invito forniture di tram bidirezionali a pianale ribassato destinati all'esercizio su rete tranviaria urbana, per un importo complessivo non inferiore a € 35.750.000,00 (IVA esclusa) e per un numero complessivo non inferiore a 18 unità.

Il requisito è soddisfatto anche mediante la sommatoria di più forniture, purché relative a contratti regolarmente eseguiti, privi di risoluzione per inadempimento e di contenzioso concluso con esito sfavorevole per l'operatore economico.
Il concorrente privo, singolarmente, dell'importo o del numero di unità richiesti può integrare il requisito mediante sommatoria di più contratti ovvero mediante avvalimento, ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare.
La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati di buon esito rilasciati dall'Amministrazione/Ente contraente, nei quali venga espressamente indicato: il buon esito dell'attività con assenza di rilievi e contestazioni, l'importo totale finanziato, la tipologia del servizio, la durata in mesi con data di inizio e fine, gli obiettivi, i destinatari, la determinazione dirigenziale di affidamento;
- contratti stipulati con le Amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

I requisiti per l'ammissione di cui al presente Disciplinare, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e fare riferimento a prestazioni regolarmente eseguite.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di cui al punto 6.1 deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo; da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico-finanziaria

Il requisito di cui al punto 6.2 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

6.5.1 Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

6.5.2 I Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.
Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o migliorare la propria offerta. Tale evenienza va dichiarata in sede di partecipazione; la documentazione necessaria da produrre è dettagliata al seguente art. 14.7.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso a idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.
L'ausiliaria deve:

A) possedere i requisiti previsti dall'art. 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
B) possedere i requisiti di cui all'art. 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
C) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento.
Il contratto di avvalimento, anche misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può

essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 119 del Codice.
A tal fine, il concorrente dovrà espressamente dichiarare, nella sezione specifica del DGUE, la volontà di farvi ricorso e indicare le prestazioni che intende subappaltare. In mancanza di tale espressa volontà il ricorso al subappalto non può essere ammesso.
Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.
Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale; inoltre, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.
È vietato il subappalto a cascata, attesa la particolare tipologia di prestazione rivolta a soggetti vulnerabili.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

9.1 L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui all'art. 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
9.2 Ai sensi dell'art. 57 del Codice, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto.
I dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nello specifico documento allegato che contiene: il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della Legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.
9.3 Il concorrente si impegna, inoltre, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

La clausola predetta si applica qualora si rendano necessarie ulteriori assunzioni oltre a quelle già effettuate in rispetto della clausola a garanzia della stabilità occupazionale e secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021.
9.4 Gli operatori economici **che occupano un numero pari o superiore a quindici** dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa

integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in conformità alle disposizioni vigenti nello Stato di appartenenza .
Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, in conformità alle disposizioni vigenti nello Stato di appartenenza.
L'operatore economico deve produrre una documentazione idonea equivalente redatta secondo le leggi e le disposizioni del proprio Stato di appartenenza, che attesti la situazione dell'occupazione maschile e femminile e il rispetto delle tutele contro le discriminazioni sul lavoro.
Qualora la legislazione dello Stato estero non preveda un obbligo formale o uno strumento analogo al rapporto periodico italiano, l'operatore deve presentare una dichiarazione sostitutiva / dichiarazione formale in cui attesta:
- di essere un operatore economico straniero non residente.
- che l'ordinamento giuridico del proprio Paese non impone la redazione di un simile rapporto periodico sulla parità di genere.
- L'impegno a rispettare, nella gestione del personale impiegato per l'appalto, i principi fondamentali di non discriminazione e di parità tra uomo e donna.

9.5 Requisiti di esecuzione relativi alla produzione in fabbrica e al processo di certificazione di sicurezza

Ai sensi degli Artt. A.6, B, B.1.1 e B.4.1 del Capitolato Speciale – Parte Tecnica, l'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del contratto, al rispetto delle seguenti condizioni speciali relative alla produzione in fabbrica e al processo di certificazione di sicurezza:

a) **Piano delle Prove e Piano di Fabbricazione e Controllo.**
L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante e al Gestore ANM, prima dell'inizio di qualsiasi attività di produzione o prova, il "Piano delle Prove", i "Piani di Fabbricazione e Controllo" e le "Specifiche e Procedure di Prova" di tutti i componenti e del rotabile completo. Per ogni sub-fornitore deve essere predisposto un Piano di Fabbricazione e Controllo che illustri le fasi di costruzione, di test, di immatricolazione e di consegna. La mancata trasmissione di tale documentazione nei termini prescritti costituisce inadempimento contrattuale e può comportare la sospensione dei pagamenti.

b) **Collaudo in Fabbrica (Factory Acceptance Test – FAT).**
Per ogni singolo tram, la spedizione dallo stabilimento del costruttore verso il Deposito che sarà comunicato dalla Stazione A

c) ppaltante è subordinata al positivo esito del "Collaudo in Fabbrica" (Art. B.4.1 CSA-PT), che comprende, senza pretesa di esaustività: prove di isolamento elettrico e rigidità dielettrica; prova di continuità verso massa e dei circuiti di ritorno correnti; prova di tenuta all'acqua; prova funzionale statica di tutti gli impianti ausiliari con tensione di linea; prova di funzionalità dell'impianto freno; verifica di completezza dei montaggi, cablaggi, allestimenti e finiture. I report di tutte le prove devono essere redatti dall'Appaltatore e trasmessi alla Stazione Appaltante prima della spedizione.

d) **Presenza sistematica di ANSFISA per i collaudi di sicurezza.**
Per i collaudi su materiali e componenti interessanti la sicurezza dell'esercizio, di cui al punto 1) lett. B art. II della Circolare D.G. N201 del 16/09/1983, la partecipazione della Stazione Appaltante, del

Gestore ANM e di ANSFISA è sistematica e obbligatoria. Le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale ANM e di ANSFISA per le trasferte presso lo stabilimento del costruttore sono a totale carico dell'Appaltatore.

e) **Schede di Sicurezza dei materiali.**
Per tutti i materiali non interamente metallici utilizzati nella costruzione dei rotabili, l'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante, prima dell'avvio della produzione, le "Schede di Sicurezza dei Materiali" conformi al Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e al Regolamento CE n. 453/2010. È vietato l'utilizzo di materiali classificati come tossici, nocivi o inquinanti ai sensi della normativa vigente.

f) **Analisi di Sicurezza RAMS e Dossier di Sicurezza.**
L'Appaltatore deve sviluppare e aggiornare, per tutta la durata della fornitura, il Dossier di Sicurezza del rotabile in conformità alla norma CEI EN 50126, comprensivo di: Hazard Log, Fault Tree Analysis, FMECA. Il Dossier deve essere trasmesso in versione definitiva alla Stazione Appaltante e ad ANSFISA contestualmente alla richiesta di Autorizzazione alla Messa in Servizio del primo tram.

g) **Dichiarazione di Conformità.**
Per ciascun tram, prima della Messa in Servizio, l'Appaltatore emette la "Dichiarazione di Conformità del rotabile costruito in conformità al progetto approvato dal Ministero", redatta ai sensi della Circolare D.G. N201 del 16/09/1983 e della Circolare M.C.T.C. n. 65 del 02/05/1985, che attesta la piena rispondenza del rotabile al progetto omologato e a tutte le eventuali modifiche intercorse.

h) **Presidio di collaudo fisso.**
La Stazione Appaltante si riserva di istituire un presidio di collaudo fisso presso lo stabilimento dell'Appaltatore per tutta la durata della produzione, i cui oneri organizzativi (locali, postazione informatica, accessi) sono a carico dell'Appaltatore

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% del valore complessivo dell'accordo quadro.
Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.
La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto di tesoreria del Comune di Napoli le cui coordinate bancarie sono le seguenti: IBAN IT44 V030 6903 4961 0000 0046 116.
La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link:
https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025
La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
L'operatore economico può, alternativamente:

- **presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;**
- **presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.**

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile;
  - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a) riduzione del **30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie **UNI CEI ISO 9000**. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
   - per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
   - per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, se se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

b) riduzione del **50%** in caso di partecipazione di **micro, piccole e medie imprese** e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);

c) Riduzione del **10%** cumulabile con quelle di cui alle lettere a) e b) e d), in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
   − gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
   − verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente;

d) riduzione del **10%**, in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI/PdR 125, UNI ISO 45001, UNI ISO 14001.

Certificazione	Oggetto	Pertinenza
UNI PdR 125:2022	Parità di genere	Rilevante per gli obblighi sulla quota femminile
UNI ISO 45001:2018	Salute e sicurezza sul lavoro	Fondamentale per l'industria manifatturiera ferroviaria

UNI EN ISO 14001:2015	Gestione ambientale	Pertinente per la produzione di materiale rotabile

e) Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). Riduzione del 10%, cumulabile con quelle di cui alle lett. a), b) e c), in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni: UNI PdR 125:2022 (Parità di genere); UNI ISO 45001:2018 (Salute e sicurezza sul lavoro); UNI EN ISO 14001:2015 (Sistemi di gestione ambientale)."

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle suddette riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. CONTRIBUTO ANAC

Il concorrente effettua il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **560,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 22 dicembre 2025, n. 524, pubblicata al seguente https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara .
Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.
Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.
N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate con modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.
L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del _____**a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.
Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa, quindi, la mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD, si applica quanto previsto al punto 1.1.
Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità, per ogni singolo file, non superiore a 50 MB, per ogni singola Busta, non superiore a 1 GB.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo: https://acquistitelematici.comune.napoli.it.
Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:
1. collegarsi al profilo committente all'indirizzo https://acquistitelematici.comune.napoli.it e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione Bandi di gara e contratti "Accesso Operatori Economici";
2. accedere alla sezione "Accesso Operatori Economici" con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche" disponibile sulla piattaforma;
4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta. Il plico telematico per l'ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l'utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile dal sito: https://acquistitelematici.comune.napoli.it nei termini indicati nella lettera di invito.

Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'offerta. Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via pec.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle buste digitali/plichi telematici di seguito indicati:
- Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- Busta B – Contenente OFFERTA ECONOMICA.

L'inserimento di elementi concernenti l'offerta economica in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta medesima costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra data e ora di inizio e data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
Si precisa, inoltre, che:
− l'offerta è vincolante per il concorrente;
− con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
Al momento della ricezione delle offerte, il concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.
La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio, raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.
L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o, comunque, in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta quantitativa, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.
A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta quantitativa.
Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta quantitativa. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.
A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:
− il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC, anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
− l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
− la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
− il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
− l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
− la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
− il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
− la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara.
Non sono sanabili:
a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
b) le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
c) la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
d) la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

1. sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte, in conformità alle disposizioni vigenti nello Stato di appartenenza.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta quantitativa e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non superiore a cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. BUSTA A – CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2. DGUE, compilato *on line* sulla piattaforma;
3. garanzia provvisoria;
4. (*a titolo collaborativo*) copia versamento contributo ANAC;
5. patto di Integrità sottoscritto;
6. dichiarazioni circa i requisiti speciali di cui all'art. 6 del presente disciplinare;
7. documentazione in caso di avvalimento;
8. documentazione per i soggetti associati;
9. *(eventuale)* Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, del decreto legislativo n. 198/2006, in caso di un numero di dipendenti superiore a 50 o documentazione idonea equivalente redatta secondo le leggi e le disposizioni del proprio Stato di appartenenza, che attesti la situazione dell'occupazione maschile e femminile e il rispetto delle tutele contro le discriminazioni sul lavoro.
10. documenti di riconoscimento.

N.B: è necessario fornire una sola volta, nel campo dedicato sulla piattaforma telematica, il documento d'identità; tutte le altre dichiarazioni, rese in gara, non devono essere accompagnate da un documento identificativo; non si devono inserire nelle dichiarazioni dati personali, come definiti dall'art. 4 del GDPR 679/2016, non richiesti e non necessari alla partecipazione alla gara. In caso contrario, si considera acquisito il consenso a rendere accessibili tali dati unitamente al resto dell'offerta.

14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato modello **"Domanda di partecipazione".**

La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita nell'apposito campo obbligatorio della PAD.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

•se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se, dalla visura camerale del concorrente, risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve contenere tutte le dichiarazioni di cui all'Allegato modello "Domanda di partecipazione".

14.3 Documento di Gara Unico Europeo

Il DGUE, compilato on line sulla piattaforma telematica, deve essere presentato:
–nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
–nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
–nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
–in caso di avvalimento anche dall'impresa ausiliaria.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice, sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente attraverso il sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:
a) le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito;
b) gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito;
c) tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito.
La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.
N.B.: Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b), del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

14.3 Cauzione provvisoria
La cauzione provvisoria di cui all'art. 10 del presente Disciplinare deve essere presentato in formato elettronico (con firma digitale delle parti contraenti) allegando le certificazioni a supporto di eventuali riduzioni.

14.4 Attestazione dell'avvenuto versamento del contributo all'ANAC
La verifica avviene tramite FVOE. Tuttavia, a titolo collaborativo, si chiede all'operatore economico di inserire anche nell'apposito spazio "Contributo Anac" della piattaforma telematica, ove possibile, la documentazione attestante l'avvenuto versamento del contributo.

14.5 Patto di Integrità
Con la deliberazione di Giunta comunale n. 522 del 21 dicembre 2023 il Comune di Napoli ha approvato il nuovo schema di "Patto di Integrità", documento recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.
Dovrà essere fornita una copia del Patto di Integrità sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Se del caso, lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici.
Lo stesso dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio "*Patto di Integrità*".

14.6 Modello requisiti speciali
Dichiarazione da rendere compilando l'allegato modello "Requisiti speciali".

14.7 Documentazione in caso di avvalimento
L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.
Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:
1. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;

2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento;
4. il patto di integrità sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria;
5. il DGUE compilato e sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria.

14.8 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
  a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
  - copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi stabili:
- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
a) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
b) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
c). di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
o in alternativa
c) di partecipare in più di una forma, …… [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a
incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
o in alternativa
c) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente …. [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice:
- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
a. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
b. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

o in alternativa

b. di partecipare in più di una forma, …… [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

o in alternativa

b. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente …. [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

14.9 Rapporto sulla situazione del personale

Per gli operatori economici **che occupano un numero superiore a cinquanta dipendenti**: ultimo Rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità e relativa attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al

consigliere regionale di parità,in conformità alle disposizioni vigenti nello Stato di appartenenza, da inserire nel FVOE e, a titolo collaborativo, anche nella Busta A.
Qualora la legislazione dello Stato estero non preveda un obbligo formale o uno strumento analogo al rapporto periodico italiano, l'operatore economico deve produrre:
- una documentazione idonea equivalente redatta secondo le leggi e le disposizioni del proprio Stato di appartenenza, che attesti la situazione dell'occupazione maschile e femminile e il rispetto delle tutele contro le discriminazioni sul lavoro o una dichiarazione sostitutiva / dichiarazione formale in cui attesti:
- di essere un operatore economico straniero non residente;
- che l'ordinamento giuridico del proprio Paese non impone la redazione di un simile rapporto periodico sulla parità di genere.
- L'impegno a rispettare, nella gestione del personale impiegato per l'appalto, i principi fondamentali di non discriminazione e di parità tra uomo e donna.

14.10 Documenti di riconoscimento
Al fine di agevolare la predisposizione della documentazione oggetto di accesso agli atti, i concorrenti sono invitati ad inserire i documenti di riconoscimento unicamente nel campo predisposto nella Busta A, non occorrendo, pertanto, inserire alcun documento di riconoscimento nella busta B, né allegarli in calce ad altra documentazione.

15. OFFERTA ECONOMICA
L'operatore economico inserisce nella Piattaforma l'offerta economica.
L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) l'indicazione del ribasso percentuale unico costo unitario della vettura, al netto di Iva, nonché dei costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze indicando fino a un massimo di 2 (due) cifre decimali.
N.B. Trattandosi di accordo quadro, l'importo a base di gara rimane fisso, mentre saranno assoggettati alla percentuale di ribasso, offerto in sede di gara, i singoli contratti applicativi.
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del Codice.
b)la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.

N.B.: Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla Stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione; l'anticipazione è, tuttavia, fortemente suggerita stante l'urgenza di addivenire all'aggiudicazione in tempi molto ristretti.

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di esperimento della gara.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'accordo quadro è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice, in quanto le prestazioni oggetto dell'accordo quadro consistono in forniture e attività propedeutiche aventi caratteristiche standardizzate e integralmente definite negli atti di gara, con specifiche tecniche e livelli qualitativi predeterminati dalla Stazione Appaltante, senza necessità di valutare soluzioni tecniche differenziate o elementi qualitativi suscettibili di apprezzabile confronto concorrenziale.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La prima sessione ha luogo il giorno ___/11/2026 alle ore 10:00.
La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

-della documentazione amministrativa;

-dell'offerta economica.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa del concorrente, mentre l'offerta resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;

c. attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. APERTURA DELLA BUSTA OFFERTA ECONOMICA

Il RUP procede all'apertura e alla valutazione della busta contenente l'offerta economica.

L'offerta è esclusa in caso di:
a)presentazione di offerta parziale, plurima, condizionata, alternativa oppure irregolare in quanto non rispettano i documenti di gara, o anormalmente basse;

b)presentazione di offerta inammissibile in quanto il seggio di gara istituito ad hoc ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELL' OFFERTA

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica l'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.
Nel caso in cui l' offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.
A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il RUP esclude ll'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabile.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente, la cui offerta non è anomala.
Qualora vi sia stata verifica di congruità dell'offerta anomala, la proposta di aggiudicazione è formulata al termine del relativo procedimento.
La Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione della valutazione dell'offerta, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tali offerte non soddisfano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso CCNL rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al par. 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.
Ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto a seguito dell'aggiudicazione e nelle more della stipula dello stesso, così come previsto all'art. 17, commi 8 e 9, del Codice.
Il contratto di Accordo Quadro è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.
La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto.
Prima della stipulazione dell'Accordo quadro l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva **nella misura massima del 2% dell'importo dell'Accordo Quadro**; all'atto della stipulazione di ciascun contratto applicativo, gli operatori economici deve presentare la garanzia definitiva in misura del 10% del valore del contratto stesso secondo quanto previsto dall'art. 117 del Codice.
Qualora la stazione appaltante autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data effettiva inizio attività e non dalla stipula contrattuale.
L'Accordo Quadro è stipulato, in modalità elettronica, con atto pubblico amministrativo a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante. I Contratti Applicativi sono stipulati nella forma della scrittura privata semplice.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

21.1 SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto.
In particolare la misura dell'imposta di bollo è determinata, in conformità a quanto previsto dalla Tabella A di cui all'Allegato I.4 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La stessa è calcolata sulla base di scaglioni crescenti, in relazione all'importo massimo previsto dal contratto.
Sul valore complessivo del contratto sono altresì dovuti i diritti di rogito nella misura stabilita dalla Tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni. Si precisa che per valore complessivo si intende il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro, senza tener conto del ribasso offerto dall'operatore economico.
Il pagamento delle spese contrattuali dovrà essere effettuato, in unica soluzione e senza possibilità di rateizzo, secondo le modalità che verranno comunicate dal Servizio Contratti e Regolarità Amministrativa nella fase istruttoria propedeutica alla stipula del contratto.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. NORMATIVA COMPLEMENTARE:

23.1 Codice di Comportamento
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. n. 62/2013 e nel Codice di Comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.
Il Comune di Napoli, con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 1/04/2024 e s.m.i., ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, le cui disposizioni si applicano, altresì, alle imprese fornitrici di beni e servizi. In caso di violazione di detto Codice, le sanzioni applicabili ai sensi dell'art. 19, comma 7 del Codice stesso sono quelle previste nel Patto di Integrità.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante https://www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente.

23.2 Protocollo di Legalità

Il Comune di Napoli, con deliberazione di Giunta comunale n. 3202 del 05/10/2007, ha preso atto del "*Protocollo di Legalità*" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 01/08/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it, unitamente alla suddetta deliberazione di Giunta comunale n. 3202 del 05/10/07. Gli **articoli 2 e 8** del "Protocollo di Legalità", che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario.

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ' IN MATERIA DI APPALTI, sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)

ART. 2

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del D.Lgs. n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla Legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di IVA, la stazione appaltante:
   a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al D.Lgs. n. 490/1994;
   b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, 1'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
   c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
      I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
      II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
      III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.
      Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art. 5 del D.P.R. n. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento

formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. n. 252/98;
f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi;
h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
   I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "Protocollo di Legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del D.Lgs. n. 190/02, con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
   II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al D.L. n. 143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al

momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 8

La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

"La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 a carico del subfornitore".

23.3 Protocollo d'Intesa sulla sicurezza e legalità nel settore degli appalti e subappalti nei contratti del Comune di Napoli

La Giunta comunale ha approvato, con deliberazione n. 270 del 08/07/2024, lo schema avente ad oggetto "Protocollo di Intesa sulla sicurezza e legalità nel settore degli appalti e subappalti nei contratti del Comune di Napoli" tra il Comune di Napoli e le Organizzazioni Sindacali.
La Giunta comunale ha, di poi, approvato con Deliberazione di G.C. n. 396 del 03 ottobre 2024 modifiche ed integrazioni al detto protocollo.
Entrambe le Delibere sono pubblicate e prelevabili sul sito Web del Comune di Napoli al link https://www.comune.napoli.it/deliberazioni-giuntacomunale.
Gli impegni e le clausole previsti dall'articolo 5 del suddetto Protocollo di Intesa, ai quali l'aggiudicatario è tenuto a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, di cui sono parte integrante e sostanziale, e verranno inseriti nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritti dall'aggiudicatario.
Clausola n° 1 — "La sottoscritta impresa si impegna a denunciare, senza ritardo, all'Autorità Giudiziaria - anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio - ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di danaro, prestazioni o di altra utilità (ivi compresi eventuali condizionamenti per l'assunzione di personale o per affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase di aggiudicazione che in quella dell'esecuzione. Della denuncia dovranno essere tempestivamente informati la stazione appaltante e le autorità competenti".
Clausola n° 2 — "La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che i contratti di appalto, subappalto e subaffidamento sono sottoposti a condizione risolutiva espressa qualora, dopo la sottoscrizione, dovessero intervenire a proprio carico, o a carico dei subcontraenti, informazioni interdittive con la conseguente cancellazione dall'Anagrafe antimafia".
Clausola n° 3 — "La sottoscritta impresa si impegna a non cedere i crediti derivanti dalla esecuzione del contratto senza il preventivo assenso della stazione appaltante nei limiti previsti dall'art. 120 comma 12 del codice dei contratti pubblici e allegato 2° punto 14 art. 6 qualora siano decorsi i 60 giorni previsti dalla legge per il pagamento. Si impegna, altresì, ad inserire nei contratti di subappalto e subaffidamento un'analoga clausola".
Clausola n° 4 — "La sottoscritta impresa si impegna a denunciare, senza ritardo, all'Autorità Giudiziaria - anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio - i tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale e dei dipendenti".
Clausola n° 5 — "La sottoscritta impresa si impegna a rispettare integralmente le vigenti norme per l'igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale".
Clausola n° 6 — "La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri o delle imprese subappaltatrici e subaffidatarie".
Clausola n° 7 — "La sottoscritta impresa – in base alla Legge n. 136 del 2010, Piano straordinario contro le mafie, come modificata dal D.L. n. 287 del 2010 – si impegna a pena di nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge".
Clausola n° 8 – "La sottoscritta impresa – in base al D.Lgs. n. 36 del 2023 – si impegna ad applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici il contratto collettivo nazionale e/o territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in materia prevalente, salvo trattamenti di miglior favore".
Clausola n° 9 - "La sottoscritta impresa si impegna al rispetto integrale di quanto previsto dall'articolo 119, in particolare il comma 12, del D.lgs. 36/2023 e, nel caso di appalti di lavori di durata superiore ai 30 giorni, all'iscrizione presso la Cassa Edile territorialmente competente.

In caso di DURC di congruità non regolare, come rilevato dalla stazione appaltante ai sensi del Decreto n. 143/2021 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, esso corrisponde a grave inadempienza contrattuale valida anche ai fini di un possibile recesso".

23.4 Patto di Integrità

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 522 del 21/12/2023 "Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025 – Misura MG10 "Patto di Integrità e Protocollo di Legalità: Approvazione del nuovo Schema di Patto di Integrità" approva il nuovo schema di patto di integrità che sostituisce integralmente quello precedentemente approvato con D.G.C. n. 797 del 03/12/2015, recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.
Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente e presentato dal concorrente nella "Documentazione Amministrativa", a pena di esclusione.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.
Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.
Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso, esclusivamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania, sede competente.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.
In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Napoli nella persona del Sindaco (legale rappresentante) E-mail: protocollo@pec.comune.napoli.it
2. RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI - Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: protocollo@pec.comune.napoli.it.
3. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO – Il Comune di Napoli può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte del Comune istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento".
4. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO - I dati personali degli interessati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
5. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI - I dati personali trattati sono riconducibili a tali categorie:

A. Dati Comuni: dati anagrafici, documento identità, dati di contatto, dati economico finanziari, reddituali, fiscali, curriculum vitae, dati di carriera.
B. Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, certificazione antimafia.
6. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati personali forniti viene effettuato sulla base del consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 6 comma a) del Regolamento UE 679/2016. Tali dati vengono trattati esclusivamente per lo svolgimento dell'avviso in oggetto, in particolare in adempimento degli obblighi di legge. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti finalità: b. Instaurazione, gestione, anche amministrativa ed esecuzione di rapporti precontrattuali e contrattuali; c. adempimento di obblighi di natura contabile, civilistica, fiscale, di regolamenti, normative comunitarie ed extracomunitarie; d. gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, recupero crediti, diffide, transazioni, arbitrati, controversie giudiziarie). Il trattamento è effettuato sia con riferimento ai dati personali comuni eventualmente conoscibili da chiunque, sia con riferimento a dati personali particolari dai quali possono desumersi informazioni riguardanti l'eventuale sussistenza di condanne penali e reati, rispetto ai quali Il Comune garantisce adeguata riservatezza sulla base di quanto condiviso con il Responsabile per la protezione dei dati personali. Si precisa, al riguardo, che i dati giudiziari sono raccolti e trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antimafia (D.lgs. 159/2011 e s.m.i.) e dalla normativa in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (D.lgs. 36/2023). Il trattamento è effettuato attraverso supporti e strumenti sia cartacei di elettronici, telematici, informatici
7. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI - Nell'ambito delle finalità di cui sopra, i dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione, ma di comunicazione ad altri soggetti pubblici, a privati e a enti pubblici economici secondo le modalità previste dal d.lgs. 36/2023. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge o di regolamento, a società di recapito corrispondenza, banche, istituti di credito, studi legali, assicurazioni, società di manutenzione apparecchiature informatiche, studi professionali/società eroganti servizi contabili/fiscali/tributari, lavoratori autonomi, occasionali.
8. OBBLIGATORIETÀ O FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI - Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto si tratta di un requisito necessario per la partecipazione alla procedura in oggetto.
9. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO -I dati personali conferiti sono trattati anche con l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, in ogni caso in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dall'articolo 5 GDPR, e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza, l'integrità e la disponibilità. La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati possono essere oggetto di trattamento per lo svolgimento di attività statistiche finalizzate al miglioramento dei servizi offerti. In tali casi il trattamento avverrà in forma anonima.
10. PERIODO DI CONSERVAZIONE - I dati personali sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate e, comunque, secondo i termini applicabili per legge, tra cui quelli prescrizionali, previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal procedimento amministrativo e dal rapporto negoziale, anche dopo la sua definitiva cessazione. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
11. DIRITTI DELL'INTERESSATO - In riferimento ai dati personali conferiti, l'interessato può esercitare i seguenti diritti: - accesso ai propri dati personali ai sensi dell'art. 15 GDPR; - revoca del consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, con la precisazione che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato fino alla revoca stessa; - rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 GDPR, nei casi consentiti dalla legge; - opposizione al trattamento dei dati, ove prevista; - portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) ai sensi dell'art. 20 GDPR; L'interessato può, inoltre, proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali). Al fine di esercitare i diritti di cui sopra l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione Dati ai recapiti sopra indicati.
12. CONFERIMENTO DATI Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere alle valutazioni ed agli adempimenti indispensabili ai fini dell'ammissibilità alla procedura e dell'eventuale aggiudicazione dell'appalto.